

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4486

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BISCARDI, PAGANO, CARPINELLI,
RESCAGLIO, BUCCIARELLI, VERTONE GRIMALDI,
CORTIANA, BERGONZI, BEVILACQUA, SQUARCIALUPI,
BRUNO GANERI, PERUZZOTTI, SERVELLO, MANARA,
MANTICA, NAVA, BRIGNONE, PAPPALARDO, MARRI, DE
GUIDI, DONISE, FIORILLO, PELELLA, FERRANTE,
TRAVAGLIA, TAROLLI, ASCIUTTI e LO CURZIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 2000

—————

Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513,
ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 21 dicembre 1999, n. 513, di recente approvazione, ha costituito un esempio di agile intervento nel settore dei beni e delle attività culturali. Mediante tale provvedimento, che ha avuto dal Parlamento un esame rapido e al contempo approfondito, si è consentita una razionale utilizzazione di fondi variamente articolati nel bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali.

Si potranno, in tal modo, destinare fondi a restauri, anche di beni degli enti locali oltre che statali, al potenziamento delle biblioteche e alla promozione del libro, agli istituti culturali, al potenziamento della indispensabile opera di tutela del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico.

Soprattutto, si potrà continuare in quella strategia di interventi ulteriori sul patrimonio culturale, a completamento di quanto si è già fatto per l'anno giubilare e di quanto si effettua con le risorse ordinarie e straordinarie. D'altra parte, vari ordini del giorno parlamentari, accolti dal Governo, segnalano l'esigenza di un intervento più esteso ed articolato.

Sono queste le ragioni della presentazione del presente disegno di legge, che si pone due obiettivi fondamentali: il primo, di rifinanziare la legge n. 513 del 1999, relativamente all'attività di restauro dei beni del patrimonio storico-artistico statale; il

secondo, di intervenire organicamente sul patrimonio archeologico, mediante l'elaborazione di un piano pluriennale di intervento.

A tal fine, gli articoli 1 e 2 prevedono rispettivamente, il primo, la definizione delle risorse da destinare al rifinanziamento; il secondo, la predisposizione di un piano pluriennale, al quale vengono destinati 60 miliardi per il triennio 2000-2002.

L'articolo 3 prevede l'autorizzazione all'erogazione di una serie di contributi, in esecuzione di specifiche finalizzazioni già indicate con la legge finanziaria 2000.

L'articolo 4 introduce alcune modifiche tecniche relative a disposizioni in tema di spettacolo: al comma 1, correggendo un errore formale contenuto nell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, si estende la possibilità di accedere al «fondo per i contributi in conto interessi», di prossima istituzione, a tutte le persone giuridiche private, e non solo alle fondazioni. Il comma 2 abroga la norma della legge 14 agosto 1967, n. 800, che stabilisce la modalità dei contributi «a recita» per i teatri di tradizione, modalità che oggi risulta incoerente con quanto previsto dall'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 492 del 1998.

L'articolo 5, infine, prevede la norma di copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Interventi su beni culturali statali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 21 dicembre 1999, n. 513, e con le modalità del comma 2 del medesimo articolo, è autorizzata la ulteriore spesa di lire 30.000 milioni nell'anno 2000, di lire 19.600 milioni nell'anno 2001 e di lire 37.600 milioni nell'anno 2002.

Art. 2.

(Piano pluriennale per l'archeologia)

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali predispone un piano straordinario pluriennale di interventi sui beni archeologici. Per la realizzazione del piano è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni nell'anno 2000 e di lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. Il piano è adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e può comprendere anche interventi sui beni archeologici finanziati con i fondi ordinari e straordinari assegnati al Ministero negli anni dal 2000 al 2006.

Art. 3.

(Contributi ed interventi speciali)

1. Dall'anno 2000 il contributo statale all'Opera del duomo di Orvieto, previsto dall'articolo 3 della legge 6 dicembre 1960, n. 1520, è determinato in lire 400 milioni annue.

2. È autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 per le celebrazioni della battaglia di Montecassino.

3. Per la ristrutturazione del teatro «La Scala» e per la Biblioteca europea di Milano, da realizzare anche attraverso soggetti a tal fine costituiti, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni nel 2000, di lire 6.500 milioni nel 2001 e di lire 6.500 nel 2002. Il Ministro per i beni e le attività culturali provvede con proprio decreto al riparto delle predette somme, assegnando per ciascuna finalità il cinquanta per cento delle medesime.

4. È concesso un contributo statale di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, alla Scuola di Musica di Fiesole.

Art. 4.

(Disposizioni in materia di spettacolo)

1. Nel comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come sostituito dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, dopo le parole «contributi in conto interessi, in favore» sono inserite le seguenti «di persone giuridiche private e».

2. Alla legge 14 agosto 1967, n. 800, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera *a)* del primo comma dell'articolo 29, sono aggiunte in fine le parole «in misura prevalente»;

b) il secondo comma dell'articolo 29 e l'articolo 31 sono abrogati.

Art. 5.

(Copertura degli oneri finanziari)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 46.400 milioni nell'anno 2000, a lire 54.500 milioni nell'anno 2001 e a lire 70.500 milioni nell'anno 2002 si provvede, quanto a lire 9.400 milioni nell'anno 2000, a lire 10.000 milioni nell'anno 2001 e a lire 2.000 milioni nell'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito

dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e quanto a lire 37.000 milioni nell'anno 2000, a lire 44.500 milioni nell'anno 2001 e a lire 68.500 milioni nell'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

